

COMUNE DI ROCCA SANTA MARIA

(Provincia di Teramo)

Aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari per le Corti d'Assise e per le Corti d'Assise di Appello

IL SINDACO

Visto l'art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordino dei giudizi di assise, sostituito dall'art. 3 della legge 5 maggio 1952, n. 405;

Vista la legge 27 dicembre 1956, n. 1441, sulla partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti d'assise e nelle Corti d'assise di appello

INVITA

tutti i cittadini uomini e donne residenti nel territorio del Comune, non iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12 della legge stessa, a presentare domanda per l'iscrizione negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corti di assise o di corte d'assise di appello.

Le domande, indirizzate al Sindaco, potranno essere compilate su appositi moduli in distribuzione presso l'Ufficio comunale e dovranno essere corredate dal titolo di studio e pervenire a detto Ufficio

entro e non oltre il 31 luglio del corrente anno.

Il presente avviso viene pubblicato anche sul sito istituzionale del Comune (www.comune.roccasantamaria.te.it) ai sensi dell'art. 32, L. 69/2009.

Dalla Residenza Municipale, li 01-04-2017

**IL SINDACO
(Lino DI GIUSEPPE)**

Estratto della legge 10 aprile 1951, n. 287

Art. 9 – *I Giudici popolari per le Corti di assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti :*

- a) *cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;*
- b) *buona condotta morale;*
- c) *età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;*
- d) *titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.*

Art. 10 – *I Giudici popolari delle Corti d'assise di appello oltre i requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.*

Art. 12 - *Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare :*

- a) *i magistrati e, in generale i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;*
- b) *gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;*
- c) *i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione*